

“I Migranti rispettino i nostri valori”: se e ma della sentenza di Cassazione

Autore: Redazione

In: Sentenze

Non si gridi precocemente alla vittoria della Nazione sul pluralismo etnico e religioso. Sono molti gli esponenti di partiti politici che in questi giorni, dopo la pronuncia della **sentenza n. 24084/2017 della Corte di Cassazione**, avanzano teorie relative a quello che sarà il futuro delle società multietniche in Italia.

In particolare, è stato impropriamente desunto dalla motivazione fornita dalla Suprema Corte che d’ora in poi chiunque voglia permanere entro i confini dello Stato Italiano debba necessariamente conformarsi alle tradizioni, leggi e abitudini del suo popolo.

A ben vedere, però, dall’unica lettura che può attribuirsi al testo della sentenza, ossia quella **giuridica**, si desume che il principio richiamato dagli Ermellini sia un altro, lungi dall’introdurre prese di posizione di portata politica come quelle millantate dai più.

Pluralismo religioso: entro che limite?

L’**articolo 9 comma 2** della **Convenzione europei dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali** custodisce in sé la soluzione, e la cala dall’alto: “La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.

Esso non solo discende direttamente da un **organismo internazionale**, che trova applicazione nel nostro ordinamento mediante gli articoli **10 e 117** della Costituzione italiana; ma è anche in linea con l'**articolo 19** della stessa Carta, che recita "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

Ordine e Sicurezza Pubblica: i controlimiti dell'art. 19 Cost.

Quest'ultimo era stato invocato dall'**indiano Sikh** condannato ad un'ammenda di duemila euro dal tribunale di Mantova per detenzione illegale di armi: in virtù del testo della norma, infatti, poteva rivendicarsi una piena libertà religiosa, di credo e professione, grazie alla quale l'autorità di polizia avrebbe dovuto giustificare la presenza di un **coltello**, dotato di una lama di lunghezza pari a 20 cm, in quanto simbolo religioso.

Se non fosse che ciò collide con il concetto di **ordine pubblico dello Stato italiano**, che funge da argine e restrizione anche delle più ampie e tutelate libertà individuali.

È quindi questo l'aspetto della civiltà giuridica ospitante che deve essere sempre rispettato, anche qualora non in linea con le caratteristiche culturali, religiose, etniche di altre civiltà. Non è pensabile un'aprioristica pretesa di conformazione da parte di tutti i migranti generalmente ai valori della società ospitante, in questo caso quella italiana. Ciò è ammissibile, semmai, relativamente al rispetto della legge. Si legge infatti all'interno della motivazione: "La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere".

Art. 2 Cost.: la fine del Pluralismo?

Ordine pubblico, sicurezza e pacifica convivenza. Sarebbero questi i controlimiti alla libertà di culto sanciti dalla Corte di Cassazione. Altro è interpretare la sentenza come occasione per decretare la **supremazia della cultura occidentale** ospitante, rispetto a tutte quelle itineranti, con cui ci troviamo e ci troveremo di volta in volta a confronto. Non si può prescindere infatti dalla tutela che l'**articolo 2** della nostra **Costituzione** garantisce al pluralismo, che quando non collide con la sicurezza nazionale, è sicuramente strumento di crescita per la civiltà.

Sabina Grossi

<https://www.diritto.it/i-migranti-rispettino-i-nostri-valori-se-e-ma-della-sentenza-di-cassazione/>